

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 luglio 2020

Criteri e modalita' di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle citta' metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19. (20A03942)

(GU n.182 del 21-7-2020)

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del ministero dell'interno

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del ministero dell'economia e delle finanze

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 106 del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e citta' metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;

Considerato che il comma 1 del citato art. 106 stabilisce che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del suddetto Fondo tra gli enti di ciascun comparto, sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese;

Visto il comma 2 dello stesso art. 106 che dispone l'istituzione di un tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi incluse le entrate da servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, prevedendo, altresì, che il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto art.

106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Considerate le prime valutazioni tecniche operate dal citato tavolo, sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, la cui sintesi e' riportata negli allegati A «Nota metodologica comuni» e B «Nota metodologica province e citta' metropolitane», allegate al presente decreto per farne parte integrante;

Tenuto conto dell'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 23 giugno 2020 sui decreti attuativi di cui agli articoli 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico), 180 (Ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia) e 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del piu' volte citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Tenuto conto, altresì, che, ai sensi dello stesso comma 1 del menzionato art. 106, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE, e' stata erogata una quota pari al trenta per cento della componente del citato Fondo spettante agli enti di ciascun comparto;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del piu' volte citato art. 106 possono essere attivati monitoraggi presso comuni, province e citta' metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del presente decreto e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e citta' metropolitane;

Considerato, infine, che il penultimo periodo del comma 1 dello stesso art. 106 prevede che, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e citta' metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 luglio 2020.

Decreta:

Art. 1

Criteri e modalita' di riparto del Fondo

1. I criteri e le modalita' di riparto del Fondo istituito dall'art. 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - comparto comuni - per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, sono individuati nell'allegato A «Nota metodologica comuni».

2. I criteri e le modalita' di riparto del Fondo istituito dal menzionato art. 106, comma 1 - comparto province e citta' metropolitane - per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, sono individuati nell'allegato B «Nota metodologica province e citta' metropolitane».

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2020

Il vice Capo Dipartimento
vicario per gli affari
interni e territoriali
Tirone

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A - Nota metodologica comuni

Premessa

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalita' di riparto del fondo tra i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Con particolare riferimento all'inclusione delle unioni di comuni e delle comunita' montane, si precisa che gli enti in questione gestiscono direttamente alcune funzioni per le quali e' stata delegata anche la gestione e la riscossione di talune delle entrate comunali, in massima parte di natura extratributaria, e, di conseguenza, i comuni deleganti non rilevano nel proprio bilancio le relative entrate e/o spese.

I richiamati criteri e modalita' di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la valutazione delle variazioni di spesa. In particolare, l'individuazione dei richiamati criteri e modalita' di riparto del fondo non ha potuto prescindere da una preliminare valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito, nonche' alle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Tali valutazioni, che si concretizzano nelle stime di seguito indicate, sono basate sulle informazioni attualmente disponibili, che non possono considerarsi esaustive degli effetti della crisi innescata dalla pandemia; l'impatto economico che complessivamente ne derivera', in particolare sugli equilibri finanziari degli enti, potra' essere solo successivamente meglio focalizzato nel corso del monitoraggio previsto, sulla base dei dati di entrata e di spesa disponibili nei prossimi mesi. Occorre, in particolare, evidenziare che le stime elaborate, soprattutto per quanto concerne le entrate comunali di maggior consistenza (IMU, Tari e Addizionale comunale all'Irpef), che costituiscono circa il 70% del volume totale delle entrate proprie 2019, non hanno potuto fare affidamento su valori riferibili all'andamento del primo semestre 2020, in quanto soggette a scadenze di pagamento sospese o, comunque, con esiti non sufficientemente consolidati alla data attuale.

A livello metodologico, si e' provveduto quindi alle seguenti elaborazioni:

- a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie;
- b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali;
- c) individuazione dei ristori relativi alle minori entrate gia' finanziati;
- d) individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese gia' finanziati.

Cio' premesso, rinviando all'esposizione di dettaglio contenute al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata" e al paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", si evidenzia che le stime delle minori entrate e delle maggiori/minori spese sono state effettuate esclusivamente ai fini del riparto dei 3 miliardi previsti a legislazione vigente; la valutazione sull'eventuale integrazione del fondo per l'esercizio 2020 richiede ulteriori approfondimenti, anche con riferimento alla quantificazione delle maggiori/minori spese.

Il fabbisogno sopra richiamato non tiene conto, peraltro, dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a

circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti. Parimenti, la valutazione del fabbisogno non considera per ora i possibili ulteriori maggiori oneri, legati, in particolare, alle riaperture dei servizi scolastici e per l'infanzia, sui quali non c'è attualmente sufficiente informazione per tracciare uno scenario affidabile.

Infine, il Tavolo di confronto ex art. 106 del decreto legge n. 34/2020 ha ritenuto di non considerare i prelievi sul soggiorno (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori ex d.lgs. n. 23/2011; contributo ex dl n. 78/2010), in quanto è confermata l'intenzione del Governo di assicurare alle perdite connesse a tali prelievi un ristoro specifico, dotato di un congruo stanziamento. Tale scelta comporta la riduzione complessiva del perimetro delle entrate oggetto di analisi per circa 595 mln di euro e l'esclusione conseguente delle perdite specifiche, unitamente ai ristori già riconosciuti per effetto dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2010.

Cio premesso, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, continuerà l'attività di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito stimato risulterà superiore a quello effettivamente realizzato, saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nonché all'interno e tra i comparti degli enti locali, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La valutazione delle variazioni di entrata

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie dei Comuni, delle Unioni di comuni e delle Comunità montane. In particolare, a livello metodologico, si è ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento il SIOPE 2019, in assenza di fonti esterne (es. F24 o altro), nonché, laddove possibile, gli andamenti delle riscossioni nel periodo gennaio-maggio 2020. Di conseguenza, per IMU e Addizionale comunale all'Irpef, la base di riferimento per l'anno 2019 è data dalle risultanze dei pagamenti effettuati tramite il modello F24, mentre per tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie sono stati utilizzati i dati SIOPE (2019 e 2020).

Il decreto legge n. 34/2020 prevede, poi, interventi di ristoro specifici per IMU (74,9 mln), imposta di soggiorno (100 mln) e tassa di occupazione del suolo pubblico (140 mln)¹, per un ammontare complessivo di 314,9 milioni. Di questi ristori, come richiamato in premessa, ed ai soli fini del riparto, non viene considerato quello relativo all'imposta di soggiorno.

¹ Artt. 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico", 180 "Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia" e 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Il comma 1-bis dell'articolo 181 del decreto-legge n. 34/2020 ha incrementato di ulteriori 12,5 il ristoro per Tosap/Consip, portandolo da 127,5 milioni a 140 milioni, per estenderlo dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 l'esonero Tosap/Consop ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La valutazione delle perdite di gettito, con eccezione delle stime relative all'IMU e all'Addizionale comunale all'Irpef, per le quali sono stati utilizzati i dati F24 anno 2019, è stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie di Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane, riclassificati per omogeneità in 23 fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello Siope (Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrata). I dati di riscossione anche infra-annuali relativi a IMU e Addizionale comunale all'Irpef sono stati ricavati dalle riscossioni mensili comunicate dal sistema F24. Va segnalato che tra le entrate è stata considerata

anche la quota ascrivibile a dividendi di societa' partecipate della tipologia "04" del Tit. III (voce riclassificata "400 1").

Per ciascuna fonte di entrata e' stato definito un quartetto di formule, o parametri, che stimano le variazioni per il 2020 delle entrate relative agli incassi dei seguenti periodi:

- gennaio-febbraio 2019;
- marzo-maggio 2019;
- giugno-agosto 2019;
- settembre-dicembre 2019.

In fase di valorizzazione delle variazioni stimate si e' ritenuto di considerare i dati effettivi di incasso 2020, disponibili per il periodo gennaio-maggio, con l'accorgimento di confrontare 2020 e 2019 sulla base di dati riferiti allo stesso momento di osservazione (il 27 giugno 2020 per il periodo gennaio-maggio 2020; il 27 giugno 2019 per l'omologo periodo 2019). Le variazioni sono poi state applicate ai dati di riscossione definitivi del 2019.

Non e' stata presa in considerazione la variazione relativa al periodo gennaio-febbraio, salvo per alcuni casi in cui e' stata valorizzata una perdita specifica (tra il 5% e il 15%) da ricondurre a pagamenti non intervenuti per qualsiasi motivo, ad esempio ritardi naturali nel pagamento di tariffe, canoni e imposte temporanee, successivamente depotenziati dall'emergenza intervenuta.

Le variazioni osservate sul periodo marzo-maggio sono state azzerate in caso di aumento e considerate in misura variabile (dal 30% al 100%) ai fini della stima, nonche' imponendo dei vincoli di perdita, a seconda del tipo di entrata.

Le variazioni imputate ai periodi non osservabili (giugno-agosto e settembre-dicembre) sono state invece valutate:

- in funzione della riduzione osservata marzo-maggio, con coefficienti di norma decrescenti nel caso di fonti di entrata collegate in vario modo a "consumi" modulabili nel tempo e indicando in taluni casi dei vincoli di perdita anch'essi decrescenti;
- sulla base di valori uniformi in genere decrescenti, nel caso di fonti di entrata collegate a cespiti fissi o comunque meno modulabili nel tempo (tipicamente, IMU, Tari, Add.le Irpef).

Il gettito della "Tari-tributo", riscontrabile nella contabilita' dei comuni, e' stato arricchito con una stima di gettito "Tari-corrispettivo", che invece non viene registrato nei bilanci in quanto di norma affidato al soggetto gestore del servizio rifiuti (art. 1, co. 688, della legge n.147/2013). Si deve infatti tener conto che per circa mille enti la Tari accertata in bilancio e' nulla o non corrisponde alla reale dimensione finanziaria del settore "rifiuti", essenzialmente in ragione dell'adozione della Tari corrispettiva. Il ricorso ad una stima deriva dalla sostanziale identita' degli effetti delle perdite di gettito da Tari-corrispettivo sui bilanci comunali, ancorche' con modalita' in parte indirette. Anche in questi casi, infatti, il comune e' il soggetto competente nella determinazione delle tariffe e delle eventuali agevolazioni e le perdite dovute all'emergenza non modificano - se non marginalmente - gli obblighi contrattuali tra comune e gestore. Nell'introduzione di questa posta sono stati integrati alcuni dati di gettito 2019 relativi alla Tari-tributo particolarmente bassi ed incoerenti con altre fonti disponibili, evidentemente frutto di errori o ritardi nella regolarizzazione degli incassi.

La tabella 1, sotto riportata, riporta nel dettaglio i criteri di valutazione delle entrate.

Tabella 1 - Criteri valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020) - Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane

Parte di provvedimento in formato grafico

Occorre segnalare, poi, che l'inserimento di poste di origine diversa da Siope - incassi IMU, Addizionale comunale all'Irpef e Tari-corrispettivo - ha reso necessarie attivita' di verifica della coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre

imposte o tasse). Una analoga condotta e' stata ritenuta opportuna con riferimento ai gettiti Tosap- Cosap e Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco, oggetto di elaborazioni e rettifiche in occasione dei recenti citati di riparto di risorse di cui agli articoli 180 e 181 del dl n.34/2020.

Inoltre, alla luce delle rilevanti incertezze che tuttora permangono in relazione alle dinamiche dei gettiti e alla notevole diversificazione nella composizione delle diverse fonti di entrata tra gli enti, in particolare quelli di minore dimensione, si e' ritenuto di individuare una soglia minima di perdita complessiva per grandi classi tipologiche di enti. Considerando piu' elevato il rischio di sottovalutazione delle perdite di gettito con riferimento agli enti piu' esposti alla caduta delle attivita' connesse all'attrattivita' dei territori e al turismo, tale soglia e' stata diversificata a seconda della dimensione delle presenze turistiche di fonte Istat, rilevate al 2018, con la seguente scalatura: comuni con presenze giornaliere fino a 1 volta la propria popolazione residente, -5%; comuni con presenze giornaliere fino a 7 volte la popolazione, -7%; comuni con presenze superiori a 7 volte la popolazione, -9%. Tale correttivo ha interessato un totale di circa 500 comuni.

A livello di comparto, alla luce delle richiamate valutazioni, la stima complessiva di perdita di gettito e', allo stato, pari a circa 4,9 miliardi di euro (Tabella 2), comprensivo della valutazione relativa all'imposta di soggiorno che non concorrera' al riparto. Al riguardo, si precisa che la stima potrebbe essere oggetto di revisioni in sede di riparto per le richiamate verifiche di coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse).

Tabella 2 - Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in euro) - Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane

Parte di provvedimento in formato grafico

La valutazione delle variazioni di spesa

La valutazione delle potenziali variazioni di spesa sul comparto comuni per effetto della pandemia da Covid-19 e delle misure di contenimento adottate per contrastarla e' stata compiuta da SOSE distinguendo gli impatti su due possibili piani: un primo piano considerato e' quello delle riduzioni di spesa per effetto del lockdown e un secondo piano e' relativo alle variazioni di spesa legate al cambiamento nella modalita' di offerta dei servizi e/o della domanda dei servizi stessi.

Il documento sottoposto al Tavolo tecnico, comprensivo di valutazioni per ciascuna funzione fondamentale e per le funzioni non fondamentali, e' ripreso in sintesi nella presente nota metodologica, anche alla luce della proposta dell'ANCI di limitare le valutazioni relative alle minori spese alle riduzioni di spesa per effetto del lockdown (oneri accessori del personale e utenze), motivata dalla forte incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori della scuola e dei rifiuti. Tale proposta condivisa dal Tavolo porta ad esporre con il necessario dettaglio le stime di minore spesa che si ritiene di applicare nell'ambito di questo riparto e a rimandare gli approfondimenti sulle altre dinamiche di spesa nel seguito del monitoraggio. Si deve inoltre aggiungere che, al fine di tenere conto fin d'ora in modo prudente delle minori spese di gestione dei servizi a domanda individuale connessi all'Istruzione e agli Asili nido e' stata decurtata del 30% ai fini del computo del riparto oggetto di questa nota. Una analoga decurtazione e' applicata alle minori entrate stimate con riferimento alle funzioni non fondamentali sulla base dei proventi dei servizi cultura/turismo/sport. Tale decurtazione e' applicata alla base di calcolo dei costi imputabili ridotti al fine di considerare la piu' contenuta struttura di costo connessa a tali servizi². Le riduzioni considerate in questi ambiti ammontano nel complesso a circa 130 milioni.

² Considerato che le voci di spesa relative alle funzioni non

fondamentali sono soltanto in parte correlate alle entrate, poiche' ascrivibili solo parzialmente ai servizi a domanda individuale, si computano come minori spese soltanto la meta' delle minori entrate stimate. Inoltre, per prevenire effetti distorsivi, e' stata effettuata una normalizzazione delle minori spese affinche' non fossero superiori a 6,52 euro per abitante.

Il Tavolo tecnico ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, per quanto attiene le variazioni di spesa di ciascuna funzione fondamentale, continuera' il monitoraggio in itinere, tenendo conto della richiamata analisi predisposta da SOSE.

Riduzioni di spesa per effetto del lockdown

Ai fini della determinazione delle variazioni di spesa per effetto del lockdown, a seguito dei confronti avvenuti con IFEL/SOSE in sede di riunioni tecniche, e' stata considerata una potenziale riduzione di spesa derivante dal risparmio dovuto alla contrazione degli oneri legati agli straordinari per il personale, alla mancata erogazione dei buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttura:

- oneri per il personale. E' stato determinato il peso delle spese per "straordinario personale" e "buoni pasto" sul totale della spesa corrente relativa alla voce "Redditi da lavoro dipendente" da fonte SIOPE. Per l'annualita' 2019 tale peso e' risultato pari al 2,1735%. Considerato che il lockdown ha determinato il parziale blocco delle attivita' per oltre due mesi e che lo smart-working

e' stato largamente adottato dalle pubbliche amministrazioni e realisticamente si protrarra' fino a cessata emergenza, si e' giunti a considerare la percentuale dello 0,3895% per effetto del riproporzionamento del suddetto peso sui 4 mesi di parziale chiusura (stimando per i primi 2 mesi un effetto del 70% e per i restanti 2 un impatto del 40%). Si precisa che, per i comuni il cui risultato in termini di variazione di spesa pro-capite era superiore al 97° percentile o inferiore al 3° percentile della distribuzione delle variazioni di spesa dei comuni della rispettiva fascia di abitante, la variazione per abitante e' stata assunta pari al valore del percentile soglia e poi riportata al corrispondente valore in euro;

- utenze. E' stata scorporata la componente relativa all'energia elettrica, sebbene sia evidente che anche su questa voce si siano registrati dei risparmi, perche' avrebbe potuto introdurre distorsioni legate alle spese per illuminazione pubblica, certamente incompressibili anche in fase di lockdown; le restanti utenze potenzialmente oggetto di riduzione consumi e congiuntamente spesa sono state considerate separatamente, analizzando distintamente le voci "acqua", "gas" e "utenze e canoni per altri servizi nac". Per ciascuna di queste voci e' stato considerato il peso sul totale della spesa corrente per acquisto di beni e servizi da fonte SIOPE 2019. Per la voce "acqua" il peso e' risultato pari allo 0,9187%, per il "gas" all'1,8338% e per le utenze n.a.c." all'1,1438%. Il peso della voce "acqua" e' stato riproporzionato sui 4 mesi di parziale chiusura, stimando per i primi 2 mesi un effetto dell'80% e per i restanti 2 un impatto del 40%. I pesi di "gas" e "utenze n.a.c." sono invece stati considerati ipotizzando un impatto dell'80% sui primi due mesi e del 10% per i restanti due. Per completezza di informazione si segnala che il peso utilizzato per l'acqua e' pari a 0,001837, per il gas pari a 0,002751 e per le utenze e canoni per altri servizi n.a.c. pari a 0,001716.

Ai fini della determinazione delle minori spese per ciascuna tipologia di utenza, i pesi cosi' determinati sono stati applicati alla spesa per acquisti di beni e servizi del totale funzioni desunta dai Certificati Consuntivi³, con riferimento all'annualita' 2018, opportunamente normalizzata rispetto alla distribuzione sul totale comparto per i valori inferiori al 3° o superiori al 97° percentile.

³ Per i comuni per cui non e' disponibile il dato da Certificato Consuntivo 2018 le informazioni di bilancio sono state recuperate dagli anni precedenti, percorrendo a ritroso la serie storica 2017-2010, sempre facendo riferimento alla sola spesa per il personale. In assenza di un'informazione utilizzabile da Certificato Consuntivo e' stato preso a riferimento il dato da fonte SIOPE 2019.

Per il complesso del comparto la riduzione di spesa stimata ammonta a 53,58 milioni di euro di minori spese relative al personale, 54,27 milioni di euro per effetto della contrazione delle utenze relative all'acqua, 81,25 milioni di euro per il gas e 50,67 milioni di euro per le "altre utenze n.a.c.". Di seguito una tabella riepilogativa di dettaglio.

Parte di provvedimento in formato grafico

Per quanto riguarda le Unioni di comuni e le Comunità montane, al fine di adempiere una valutazione sintonica con quanto determinato per i comuni e non avendo a disposizione i dati da Certificati Consuntivi, è stata considerata come base di partenza per l'analisi la spesa corrente di cassa da fono SIOPE relativa all'annualità 2019, con riferimento alla spesa per personale (voce "Redditi da lavoro dipendente") e alla spesa per acquisti di beni e servizi (voce "Acquisto di beni e servizi"). A tali spese sono stati applicati gli stessi pesi definiti per il comparto comuni, sopra esplicitati, determinando una stima di minori spese relative al personale pari a 2,04 milioni di euro, a 1,90 milioni di euro per la contrazione delle utenze di acqua, a 2,84 milioni di euro per il gas e infine a 1,77 milioni di euro per le "altre utenze n.a.c.", per un totale di 8,55 milioni di euro.

In fase applicativa, al fine di non penalizzare eccessivamente le aggregazioni comunali, che hanno una struttura di entrate di riferimento significativamente ridotta (nel complesso circa 60 mln. di euro) e quei comuni con una analoga sproporzione tra ammontare della perdita di entrate stimata e ammontare dei minori costi da lockdown imputati, è stato posto un vincolo all'ammontare massimo di tali minori costi imputati, così che non possano superare il 9% della minor perdita stimata (a fronte di una media di incidenza del 5,7% sul comparto comunale). Tale vincolo incide in modo significativo sulle aggregazioni, per le quali i minori costi in questione imputati passano da 8,55 mln. a 3,94 mln., mentre incide in misura complessivamente trascurabile per il sottocomparto "Comuni", per il quale tali minori spese imputate passano da 239,78 a 232,60 milioni di euro.

Criteri e modalità di riparto 3.000 milioni

Alla luce dell'analisi sopra riportata, ai fini del riparto delle risorse disponibili (3.000 milioni), si procede con la metodologia sotto riportata.

1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana

Le percentuali stimate di minor gettito di cui alla Tabella 1 (paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata"), applicate alla composizione delle entrate di ciascun ente determinano l'ammontare complessivo della perdita stimata. Al riguardo, si precisa che:

- non sono considerate le entrate relative ai prelievi sul soggiorno (ammontare 2019 di riferimento e perdita stimata 2020), in quanto le relative perdite sono oggetto di ristoro con specifica norma (art. 180 "Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia", DL n. 34/2020), il cui stanziamento sarà aumentato con apposita successiva previsione legislativa;

- la stima del minor gettito di ciascun ente, deve tenere conto della verifica di coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse).

2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 e 181, decreto legge n. 34/2020 e del 30% delle minori entrate da servizi domanda individuale.

Alla variazione di entrata di cui al 1° step vengono sottratti:

- i ristori effettivamente assegnati, per effetto della scelta di accantonare il 10% delle somme disponibili a titolo di ristoro Cosap-Tosap (127,5 mln, di cui 12,75 mln. accantonati), art. 181

decreto legge n. 34/2020, per sopperire ad eventuali incompletezze o imprecisioni nei rispettivi riparti e per IMU- strutture ricettive (74,9 mln), art. 177 decreto legge n. 34/2020. I ristori specifici considerati ammontano pertanto, nel complesso, a 189,65 mln. di euro;

- il 30% delle minori entrate stimate relative ai servizi a domanda individuale (311-Asili nido e 312-Servizi scuola e 313 - Proventi cultura/turismo/sport) come indicato nel paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa" di circa 130 mln. di euro.

Si ottiene così l'ammontare netto delle perdite di gettito stimate, sul quale si applica il correttivo basato sul vincolo di una quota di riduzione minima per fasce di enti, di cui al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata".

3° step: applicazione della variazione di spesa per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana

Al totale del risultato del 2° step, per ciascun ente si applica la variazione di spesa, che si ritiene opportuno in questa fase limitare alle riduzioni relative agli oneri accessori per il personale e alle spese per utenze come descritte nel paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa". Tale scelta mira ad accogliere le riserve espresse dall'ANCI, basate sull'assoluta incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori della scuola e dei rifiuti; le relative tematiche saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, con riferimento sia al lato entrate che al lato spese. Considerando la clausola di mitigazione di cui alla conclusione del paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", l'ammontare complessivo delle minori spese considerate ai fini del riparto ammonta a 236,54 mln. di euro.

4° step: riproporzionamento e determinazione dell'assegnazione

L'assegnazione dovuta a ciascun ente si ottiene attraverso il riproporzionamento del risultato del 3° step alla somma complessivamente disponibile, pari a 3 miliardi di euro. Tale riproporzionamento tiene conto di un margine di incertezza circa la fisiologica volatilità dei dati utilizzati (cassa 2019 e pagamenti nei diversi periodi 2019 e 2020), che incide particolarmente su enti di piccole dimensioni e con minor capacità di tempestiva regolarizzazione degli incassi, assicurando che l'assegnazione pro capite per abitante per ciascun ente non sia inferiore a 18 euro. In ogni caso, inoltre, l'assegnazione definitiva deve garantire per ciascun ente la quota di acconto già erogata in applicazione dell'articolo 106, comma del decreto legge n. 34 del 2020.

Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrate

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Nota metodologica province e città metropolitane

Premessa

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto del fondo tra le province e città metropolitane, sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

I richiamati criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la valutazione delle variazioni di spesa. In particolare, l'individuazione dei richiamati criteri e modalità di riparto del fondo non ha potuto prescindere da una preliminare valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito, nonché alle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Le richiamate valutazioni, che si concretizzano nelle stime di seguito indicate, si sono basate sulle informazioni attualmente disponibili, che non possono considerarsi esaustive degli effetti

della crisi innescata dalla pandemia. L'impatto di medio termine sui settori economici piu' esposti (in particolare, per cio' che qui rileva, il settore automobilistico) e sugli equilibri finanziari degli enti potra' essere solo successivamente meglio focalizzato nel percorso di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base dei dati di entrata e di spesa via via acquisiti.

A livello metodologico, si e' provveduto quindi ad una:

- a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie;
- b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali;
- d) individuazione ristori delle minori entrate gia' finanziati;
- e) individuazione ristori delle maggiori spese gia' finanziati.

Nel rinviare al dettaglio contenuto al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata" ed al paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", curato da SOSE, dall'analisi preliminare e' emerso un fabbisogno complessivo per il comparto delle province e citta' metropolitane per un importo compreso tra 900 milioni e 1.000 milioni. La presente valutazione sara' verificata dal Tavolo tecnico nel prosieguo dei lavori ed e' pertanto suscettibile di essere rivista al rialzo ovvero al ribasso.

Il fabbisogno sopra richiamato non tiene conto dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a 20 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti.

Cio' premesso, nel corso degli esercizi 2020 e 2021, il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, continuera' l'attivita' di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato, sono regolati i reciproci rapporti finanziari, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

La valutazione delle variazioni di entrata

La valutazione delle perdite di gettito e' stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie delle Province e Citta' Metropolitane. In particolare, a livello metodologico, si e' ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento il SIOPE 2019, in assenza di fonti esterne (es. F24, ACI o altro). Di conseguenza per IPT e RC auto, la base di riferimento per l'anno 2019 e' data, rispettivamente, dai dati ACI ed F24, mentre per tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie sono stati utilizzati i dati SIOPE.

Inoltre, per province e citta' metropolitane, a legislazione vigente, non sono presenti ristori di minori entrate gia' finanziati.

IPT: il gettito riscosso nell'anno 2019 dalle province e citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, e' stato di 1.756 milioni di euro (Fonte ACI). Nel periodo gennaio-giugno 2020 il gettito riscosso, per i medesimi enti, e' risultato pari a 591 milioni di euro con una riduzione rispetto al primo semestre del 2019 (920 milioni di euro) di 329 milioni di euro (-36%).

In particolare, nel periodo piu' strettamente interessato dall'emergenza COVID-19 (da marzo a giugno 2020) si registra un calo del gettito del 49% rispetto allo stesso periodo del 2019. Si rileva pero' che nel mese di giugno (ultimo disponibile) le riscossioni IPT mostrano un recupero, considerando che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno lo scostamento negativo e' ridotto al 3%. Il risultato di giugno puo' essere stato influenzato, almeno in parte, dagli effetti relativi al differimento a tale mese di adempimenti sospesi fino al 31 maggio 2020 secondo quanto previsto dal D.L. n. 18/2020.

L'andamento del tributo in questione e' correlato al mercato dell'auto e sconta quindi gli effetti della forte contrazione di immatricolazione nell'anno in corso a causa della crisi epidemiologica. Sulla base delle informazioni acquisite dal Dipartimento del Tesoro circa l'andamento del settore automotive si stima una potenziale riduzione di gettito IPT del 15% per il secondo

semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Sulla base di tale previsione, in un primo scenario si ipotizza per il periodo da luglio a dicembre una contrazione di gettito per gli enti in esame di circa 125 milioni. Tale importo va sommato alla riduzione già registrata nel primo semestre, pari a 329 milioni di euro, pervenendo a una stima complessiva di minori entrate IPT per l'anno 2020 di 454,4 milioni di euro.

Nel corso dei lavori del Tavolo tecnico sono stati rappresentati ulteriori elementi di valutazione che tengono conto anche di elementi informativi di alcuni degli enti interessati. Sulla base di tali elementi si può definire uno scenario alternativo, più pessimistico, che delinea una riduzione del gettito pari al 30% delle riscossioni 2019 per un ammontare complessivo di 526,8 milioni di euro di minori entrate IPT.

Imposta assicurazioni RC Auto: per le province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, il gettito complessivo dell'imposta sulle assicurazioni RC Auto dell'anno 2019 è risultato pari a 2.095 milioni di euro.

Ai fini della valutazione dell'andamento del gettito rispetto al corrispondente periodo del 2019 occorre considerare che il termine di versamento del tributo in esame scade l'ultimo giorno di ciascun mese. Pertanto, qualora la predetta scadenza corrisponde a un giorno non lavorativo, una parte dei versamenti si sposta al mese successivo poiché le società del comparto assicurazioni possono differire il versamento al primo giorno feriale del mese successivo.

La quantificazione delle minori entrate è stata effettuata attraverso il confronto dei versamenti (dati F24) registrati nei primi 6 mesi dell'anno 2020 rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2019. Al mese di giugno 2019 sono stati aggiunti i versamenti del 1° luglio 2019 tenuto conto che il 30 giugno 2019 è stato un giorno festivo. Dalle elaborazioni risulta una riduzione dell'8,6% pari a minori entrate per 94,4 milioni di euro.

Considerando prudenzialmente una riduzione del 15% nei restanti mesi dell'anno per tenere conto degli effetti correlati all'applicazione di alcune misure agevolative volte e differire il termine di rinnovo delle polizze in scadenza in corso d'anno, si stima una perdita per il secondo semestre pari a 150 milioni di euro per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Complessivamente la stima delle minori entrate a titolo di imposta sulle assicurazioni per RC Auto per l'anno 2020 ammonta a 244,4 milioni di euro.

Nel corso dei lavori del Tavolo tecnico sono stati rappresentati ulteriori elementi di valutazione che tengono conto anche di elementi informativi di alcuni degli enti interessati, in particolare per ciò che riguarda gli effetti correlati alle misure contenute nell'articolo 125 del D.L. n. 18/2020. Sulla base di tali elementi si può definire uno scenario alternativo, più pessimistico, che delinea una riduzione del gettito pari al 15% delle riscossioni 2019 per un ammontare complessivo di 314,2 milioni di euro di minori entrate a titolo di Imposta sulle assicurazioni RC Auto.

Altre entrate tributarie ed entrate extra tributarie: il gettito complessivo delle altre entrate per le province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dell'anno 2019 è pari a circa 875 milioni di euro. Le entrate sono state riclassificate, per omogeneità, in 13 fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello Siope (Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrata). Alle 13 fonti di entrata sono stati applicate, poi, delle ipotesi di contrazione, sulla base della seguente impostazione logica:

- entrate che potrebbero subire una influenza indiretta derivante dallo stato emergenziale (es. rifiuti/ambiente): ipotizzata una riduzione dell'8%-11% in linea con la contrazione del PIL;
- entrate che potrebbero subire una influenza diretta legata al lockdown (es. attività di sportello, multe, ecc.): ipotizzata una riduzione del 30%-40%;
- entrate legate al turismo e presenza di persone (es. teatri, impianti sportivi): ipotizzata una riduzione del 60%.

- entrate residuali: ipotizzata una riduzione del 20%.

A livello di comparto, alla luce delle richiamate valutazioni, la stima complessiva di perdita di gettito può essere stimata per un importo compreso tra 900 milioni e 1.000 milioni.

Tabella 1 - Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in euro) - province e città metropolitane

Parte di provvedimento in formato grafico

La valutazione delle variazioni di spesa

Per le province e le città metropolitane è stata effettuata da SOSE una valutazione analitica sugli impatti della pandemia per ciascuna funzione svolta dagli enti, tenendo conto anche dei ristori delle maggiori spese già finanziati. Si riportano di seguito le risultanze di tali analisi e i metodi adottati per la valutazione delle variazioni di spesa.

Istruzione

Le province e le città metropolitane, nell'ambito dell'istruzione, si occupano direttamente del riscaldamento e della manutenzione degli edifici scolastici con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado. È assodato che nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 le scuole sono rimaste di fatto chiuse, con una conseguente riduzione dei costi per il riscaldamento degli edifici e il permanere inalterato degli altri fattori di costo. Al momento attuale non è ancora possibile conoscere con certezza quali siano le condizioni necessarie per la riapertura delle scuole nell'ambito del nuovo anno scolastico 2020/2021 e ad oggi non vi sono certezze circa finanziamenti specifici per l'attuazione dei protocolli di sicurezza e dunque non appare ad oggi possibile calcolare i maggiori oneri che saranno posti in capo agli enti locali per garantire in sicurezza l'apertura delle scuole nel mese di settembre.

La valutazione che è stata compiuta, pertanto, ha riguardato esclusivamente gli effetti di contrazione della spesa legati alla chiusura anticipata dell'anno scolastico, che sono stati stimati in misura lineare per tutti gli enti sulla base di un coefficiente di riduzione pari al 2% della spesa corrente sostenuta nel corso dell'annualità 2018, desunta dai Certificati Consuntivi¹, opportunamente depurata della spesa per il personale.

¹ Per gli enti per cui non era disponibile il Certificato Consuntivo 2018 le informazioni di bilancio sono state recuperate dagli anni precedenti.

La riduzione complessiva di spesa stimata ammonta a 10,09 milioni di euro sul complesso del comparto province e città metropolitane.

Territorio

Nell'ambito di questa funzione le province e le città metropolitane hanno in carico la gestione e la manutenzione della rete stradale di diretta competenza. Non si individuano in tal senso specifici effetti dovuti alla pandemia, se non un eventuale spostamento nel tempo di alcune attività (sfalci e rifacimento del manto stradale ad esempio) in anticipo o posticipo rispetto all'ordinario, cosa che non comporterebbe un aumento o una riduzione della spesa corrente. In conclusione, per questa funzione si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

In questo ambito però andranno valutate le maggiori spese correlate all'attuazione dei protocolli di sicurezza dei cantieri, che dovranno essere finanziate a carico degli enti e stazioni appaltanti.

Ambiente

Nell'ambito di questa funzione le province e le città

metropolitane hanno il compito di tutelare e valorizzare l'ambiente. Le competenze specifiche degli enti in tal senso variano moltissimo da una regione all'altra, perche' in alcuni casi a seguito del riordino previsto dalla L. 56/2014 le regioni hanno ascrivito a se' molte delle competenze in materia ambientale, mentre in altri le hanno lasciate in delega agli enti di secondo livello territoriale. In ogni caso non si individuano in questa materia specifici effetti dovuti alla pandemia, se non nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti speciali legati ai casi di contagio che si stimano pero' essere di principale aggravio per i comuni, seppure anche in questo caso compensati dal minor carico di raccolta per effetto della chiusura delle attivita'. In conclusione, per questa funzione si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

Funzioni generali

Le funzioni generali sono caratterizzate da attivita' a principale valenza amministrativa e organizzativa che potrebbero avere in parte risentito in maniera indiretta degli effetti della pandemia, con un maggiore aggravio soprattutto in riferimento ai compiti di coordinamento e programmazione. Le spese sostenute da province e citta' metropolitane in questa funzione sono tuttavia costituite per la maggior parte da spese per il personale e si apprende da diverse fonti che non e' stata prevista una maggiore retribuzione di eventuali straordinari effettuati dal personale impiegato. Al fine di cogliere gli effetti della riduzione degli oneri dovuti alla possibile riduzione di straordinari e buoni pasto per effetto dello smart-working, nonche' alla parziale contrazione dei costi di struttura e' stata stimata una riduzione lineare per tutti gli enti, in misura pari al 2,40% rispetto alla spesa corrente per il personale impegnata nell'annualita' 2018, desunta dai Certificati Consuntivi. La percentuale di riduzione e' stata determinata valutando il peso delle spese per "straordinario personale", "buoni pasto", "acqua", "gas" e "utenze e canoni per altri servizi nac" sul totale della spesa corrente relativa alla voce "Redditi da lavoro dipendente" da fonte SIOPE. Per l'annualita' 2019 tale peso e' risultato pari al 22,19%. Considerato che il lockdown ha determinato il blocco delle attivita' per due mesi e che lo smartworking e' stato largamente adottato dalle pubbliche amministrazioni e realisticamente si protrarra' fino a cessata emergenza, si sarebbe dovuta ipotizzare una riduzione del 4,81% per effetto del riproporzionamento del suddetto peso sui 4 mesi di parziale chiusura (stimando per i primi 2 mesi un effetto dell'80% e per i restanti 2 un impatto del 50%). Considerato che le province e citta' metropolitane possono ascrivere a questa voce di spesa elementi relativi a funzioni delegate dalle regioni e' stato stabilito di dimezzare il sopraindicato peso, arrivando quindi ad applicare una riduzione del 2,40%.

La riduzione complessiva di spesa stimata per il comparto province e citta' metropolitane ammonta a 13,02 milioni di euro.

Trasporti

Nell'ambito di questa funzione le province e le citta' metropolitane svolgono attivita' di tipo amministrativo con riferimento specifico al trasporto privato. Si tratta di attivita' di vigilanza, di consulenza e di rilascio autorizzazioni (autotrasporto, autoriparazione, autoscuole e scuole nautiche) che si ipotizza non abbiano subito alcun effetto a causa della pandemia, se non un eventuale rallentamento nello svolgimento delle pratiche con ricadute su cittadini e imprese ma non sul bilancio dell'ente. In conclusione, per questa funzione si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

Funzioni fondamentali per le sole Citta' metropolitane (L. 56/2014, co. 44)

Le funzioni definite come fondamentali per le sole citta' metropolitane dal co. 44 della L. 56/2014 consistono principalmente in attivita' di pianificazione e programmazione per quello che riguarda l'assetto urbanistico del territorio metropolitano, nonche'

di promozione dello sviluppo economico e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. A una prima evidenza non sembra possano esserci impatti specifici dovuti alla pandemia, se non eventualmente connessi a un rallentamento delle attività dovuto al blocco più generale vissuto dal Paese. In conclusione, per queste funzioni si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

Funzioni fondamentali per le sole province montane (L. 56/2014, co. 86)

Le funzioni definite come fondamentali per le sole province montane dal co. 86 della L. 56/2014 consistono principalmente in attività di cura dello sviluppo strategico del territorio e delle relazioni istituzionali con gli enti confinanti. A una prima evidenza non sembra possano esserci impatti specifici dovuti alla pandemia, se non eventualmente connessi a un rallentamento e talvolta e un'interruzione delle attività dovuti al blocco più generale vissuto dal Paese. In conclusione, per queste funzioni si ipotizza per l'anno 2020 invarianza di spesa.

Funzioni non fondamentali

Per quanto riguarda le funzioni non fondamentali diverse dalla formazione professionale, analizzate seppure non previsto dalla versione a legislazione vigente dell'art. 106, non sono stati individuati possibili impatti del fenomeno pandemico e dei suoi risvolti economici rilevanti ai fini della spesa sostenuta da province e città metropolitane. Pertanto, è stata ipotizzata invarianza di spesa.

Nella tabella seguente vengono riportate in sintesi le valutazioni delle variazioni di spesa, per le diverse funzioni in capo agli enti, distinte per il comparto province e città metropolitane.

Tabella 2 - Valutazione delle variazioni di spesa (anno 2020, dati in euro)²

Parte di provvedimento in formato grafico

² Per le province di Caserta e Vibo-Valentia in dissesto da diversi anni e conseguentemente inadempienti nella redazione del bilancio consuntivo è stata valutata una riduzione di spesa lineare, determinata sulla base della media nazionale di riduzione della spesa corrente stimata (pari allo 0,6%), e applicata alla spesa corrente da fonte SIOPE, al netto dei trasferimenti ai ministeri, relativa all'annualità 2019.

Criteri e modalità di riparto 500 milioni

Alla luce dell'analisi sopra riportata, ai fini del riparto delle risorse disponibili (500 milioni), si ritiene opportuno per il comparto delle province e città metropolitane considerare esclusivamente l'andamento dei primi 6 mesi dell'anno 2020.

1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascuna provincia e città metropolitana

Per RC auto e IPT è considerata la differenza del gettito reale tra 1° semestre 2020 e 1° semestre 2019.

Per tutte le altre entrate, riclassificate, per omogeneità, in 13 fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello Siope (Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrata), si applicano le percentuali stimate di minor gettito, di cui al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata", dividendo per due (6 mesi) per rapportare la stima alla meta' dell'esercizio 2020.

Di seguito il dettaglio della metodologia per ciascun raggruppamento di entrata:

Parte di provvedimento in formato grafico

2° step: calcolo della variazione di spesa per ciascuna provincia e città metropolitana.

Sono considerate le variazioni di spesa di cui al paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", dividendo per due (6 mesi) per rapportare la stima alla meta' dell'esercizio 2020.

Nel caso in cui la differenza tra la variazione di entrata di cui al 1° step e la variazione di spesa di cui al 2° step presenti un valore, a livello di comparto, superiore alle risorse disponibili, si procede alla ripartizione dei 500 milioni sulla base della differenza tra variazione entrata (1° step) e variazione di spesa (2° step) del singolo ente, rapportata alla medesima variazione a livello di comparto.

Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrate

Parte di provvedimento in formato grafico